

Bird & Bird

Diritto Amministrativo & Contratti Pubblici

Marzo - Aprile 2017



Contents

NORMATIVA E PRASSI

In Gazzetta il decreto correttivo al codice dei contratti pubblici. 1

Modifiche alla disciplina del soccorso istruttorio (art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016). 1

Modifiche alla disciplina dell'avvalimento (art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016). 1

Modifiche alla disciplina delle variazioni di contratti durante il periodo di efficacia (art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016). 2

Modifiche alla disciplina del subappalto (art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016). 2

GIURISPRUDENZA

Gravi illeciti professionali - Casi in cui è possibile essere esclusi dalla gara per una precedente risoluzione contrattuale in danno - Consiglio di Stato, 27 aprile 2017, n. 1955. 3

Il possesso continuo dei requisiti nelle gare di appalto - Consiglio di Stato, 6 marzo 2017, n. 1050. 4

Obblighi dichiarativi anche per le società con più di cinque soci - Consiglio di Stato, 2 marzo 2017, n. 975. 4

La preferenza per i prodotti rimborsabili dal Servizio sanitario Nazionale nelle gare per l'affidamento della fornitura di farmaci - T.a.r. Toscana, 15 maggio 2017, n. 686 5

Distinzione tra le soluzioni tecniche migliorative e le varianti di progetto negli appalti pubblici - T.a.r. Sardegna, Cagliari, 19 aprile 2017, n. 262. 5

CONTATTI

7

Novità in materia di contratti pubblici

Si segnalano di seguito alcune novità in tema di contratti pubblici che si ritiene possano essere di interesse per gli operatori del settore.

NORMATIVA E PRASSI

I. IN GAZZETTA IL PRIMO DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.

In data 5 maggio 2017, è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. n. 56 ("Correttivo appalti" o "Decreto correttivo") con cui il Governo ha provveduto a emanare disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 50 del 2016.

Il Correttivo appalti entra in vigore il 20 maggio 2017.

Di seguito, si segnalano le modifiche che appaiono di maggior interesse per gli operatori di settore.

I.A. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016).

Il Correttivo appalti cancella l'**onerosità del soccorso istruttorio**, il quale, d'ora in poi, sarà sempre gratuito.

La nuova disposizione stabilisce che le stazioni appaltanti, ove riscontrino nella documentazione presentata da un concorrente la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale:

- (i) assegnino al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni per integrare o regolarizzare la propria documentazione;
- (ii) in caso di inutile decorso del termine, escludano il concorrente dalla procedura di gara.

Ciò, contrariamente a quanto previsto nel precedente regime, senza imporre il pagamento di alcunché.

Si ricorda, a titolo esemplificativo, che costituiscono vizi sanabili:

- (a) la mancata presentazione o i vizi della cauzione provvisoria (Consiglio di Stato, sez. III, 27 ottobre 2016, n. 4528);

- (b) la mancata o irregolare allegazione della dichiarazione di avvenuto sopralluogo - ove il concorrente abbia effettivamente provveduto al sopralluogo;
- (c) la mancata dichiarazione circa l'assenza dei pregiudizi penali da parte dei soggetti cessati da una delle cariche societarie rilevanti nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 (T.a.r. Puglia - Lecce, sez. II, 28 aprile 2017, n. 669);
- (d) la mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto di avvalimento che, in ogni caso, sia stato già siglato alla data di presentazione dell'offerta (Anac, 8 gennaio 2015, determinazione n. 1);
- (e) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa (Anac, 8 gennaio 2015, determinazione n. 1).

Non sono, invece, sanabili:

- (i) le carenze relative all'offerta economica e all'offerta tecnica (Consiglio di Stato, sez. III, 8 maggio 2017, n. 2093);
- (ii) la mancata indicazione in sede di offerta degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016);
- (iii) lacune del contratto di avvalimento di gravità tale da renderlo invalido (Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1456);
- (iv) l'omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Anac, 8 gennaio 2015, determinazione n. 1).

I.B. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'AVVALIMENTO (ART. 89 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016).

Il Correttivo appalti ha chiarito ulteriormente la disciplina in tema di avvalimento, fornendo alcune precisazioni attuative dei principi che la giurisprudenza amministrativa ha elaborato nel corso degli anni.

In primo luogo, infatti, è stato stabilito che il contratto di avvalimento debba contenere la specificazione dei requisiti prestati e l'elencazione delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall'impresa ausiliaria, con la precisazione che la mancata specificazione di tali elementi determina la **nullità del contratto di avvalimento**.

La previsione si pone in linea di continuità con la parte largamente maggioritaria della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il contratto di avvalimento è invalido qualora manchi l'indicazione dei singoli mezzi, del personale (almeno per qualifiche), dei materiali e delle specifiche risorse messe a disposizione (*ex multis*: Consiglio di Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 812).

Il preminente rilievo attribuito alla specificazione del requisito oggetto di prestito è stato poi ulteriormente rafforzato con la previsione secondo cui il responsabile unico del procedimento può risolvere il contratto aggiudicato laddove accerti – nell'ambito delle verifiche che è tenuto a svolgere in corso di esecuzione – che le relative prestazioni non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'ausiliaria di cui l'appaltatore si sia avvalso in gara (art. 89, comma 9, del d.lgs. del n. 50 del 2016).

È stato, infine, chiarito definitivamente come non sia possibile ricorrere all'avvalimento con riferimento alle S.I.O.S. (strutture, impianti e opere speciali), a prescindere dall'appartenenza delle lavorazioni alla categoria prevalente. Nella precedente versione della norma, infatti, l'inciso "*oltre ai lavori prevalenti*" aveva generato forte confusione, facendo presumere che il ricorso all'avvalimento fosse vietato nel caso in cui le S.I.O.S. rientrassero in una categoria diversa da quella prevalente.

I.C. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE VARIAZIONI DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA (ART. 106 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016).

Il Correttivo appalti fa chiarezza sulle ipotesi di modifiche sia soggettive sia oggettive di un contratto pubblico successive alla sua stipula.

Per quanto riguarda le **modifiche soggettive**, è stato precisato che è possibile sostituire il contraente originario:

- (i) per causa di morte;
- (ii) a seguito di ristrutturazioni societarie;
- (iii) a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza.

Il Correttivo appalti ha, inoltre, soppresso la generica espressione "*per contratto*", chiarendo, in questo modo, che la sostituzione del contraente originario non sia possibile anche in ipotesi diverse da quelle appena elencate.

Quanto alle **modifiche oggettive**, il Correttivo ha notevolmente ampliato l'ambito di applicazione della disciplina, prevedendo che i contratti possano essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è:

- (i) inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- (ii) al di sotto del 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali;
- (iii) al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che nei settori speciali.

Il Correttivo appalti lascia intatta la precisazione – presente anche nel testo originario – che la modifica non può, in ogni caso, alterare la natura complessiva del contratto.

Le novità sopra descritte rappresentano un significativo punto di svolta nella disciplina delle variazioni contrattuali.

Nella precedente versione della disposizione, infatti, le soglie di importo indicate erano agganciate alla sola ipotesi di errori od omissioni nel progetto esecutivo, con la conseguenza che la modifica poteva essere disposta esclusivamente in tale ipotesi.

Con la nuova previsione, al contrario, qualsiasi tipo di modifica, purché nei limiti dei valori sopra elencati, può ritenersi consentita, senza la necessità di avviare una nuova procedura di gara, indipendentemente dalle ragioni giustificative della variazione contrattuale.

È stato specificato, infine:

- (a) che in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;
- (b) che nel caso in cui la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, la variazione è consentita solo nei suddetti limiti quantitativi, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

I.D. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO (ART. 105 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016).

Il Correttivo appalti ha, in primo luogo, meglio definito la categoria di attività che, pur non rientrando tra quelle qualificabili come subappalto sotto il pro-

filo "tipologico" (perché non costituiscono affidamento di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto principale), vanno comunque considerate tali.

Si tratta, in particolare, di tutte quelle attività che, ovunque espletate, richiedono l'impiego di manodopera, quali (art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016):

- (i) le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo del contratto principale e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare;
- (ii) le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Il Correttivo appalti ha altresì ampliato il novero delle forniture e dei servizi che, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto.

È stato precisato, infatti, che non sono tali le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di **contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura** sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto (art. 105, comma 3, lettera c-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016), con la conseguenza che per il relativo affidamento non va richiesta alcuna autorizzazione alla stazione appaltante, né bisogna tenere in considerazione il limite di valore generalmente applicabile alle attività da subappaltare - 30% dell'importo complessivo del contratto principale),

Il Correttivo ha, infine, ridotto le ipotesi in cui, già in sede di offerta, è necessario indicare una **terna** di soggetti cui sarà subappaltata parte del contratto in gara.

Tale obbligo sussiste, infatti, solo:

- (a) nel caso di contratti con **valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria**. Si ricorda che tali soglie corrispondono, per i settori ordinari: a 5.225.000 € per gli appalti di lavori e per le concessioni; a 135.000 € per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi di progettazione aggiudicati da autorità governative centrali; a 209.000 € per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni sub-centrali; a 750.000 € per gli appalti di servizi sociali. Per i settori speciali le soglie sono invece le seguenti: 5.225.000 € per gli appalti di lavoro;

ri; 418.000 € per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi di progettazione; 1.000.000 € per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi);

- (b) se l'oggetto del contratto, indipendentemente dal suo valore, rientra nell'elenco delle **attività soggette a infiltrazione mafiosa** ai sensi dell'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 (trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri).

GIURISPRUDENZA

I. Consiglio di Stato, sez. V, 27.4.2017, n. 1955.

Contratti pubblici - Appalti di servizi - Gravi illeciti professionali - Precedente risoluzione contrattuale disposta da altra P.A. - Contestazione in giudizio - Giudizio pendente - Esclusione - Illegittimità.

È illegittima l'esclusione da una gara a causa di una precedente **risoluzione contrattuale per gravi illeciti professionali**, se tale risoluzione è stata contestata in sede giurisdizionale e il relativo giudizio è ancora pendente.

È questo il principio affermato dal Consiglio di Stato, che ha negato che possa costituire causa di esclusione una precedente risoluzione in danno, finché il giudizio proposto avverso la stessa non sia stato definito con sentenza passata in giudicato.

Nel caso sottoposto al Consiglio di Stato era stata definita la sola fase cautelare del giudizio civile avviato contro l'atto di risoluzione della stazione appaltante, risultando ancora impregiudicato il merito del giudizio.

Secondo il Collegio, in ipotesi di questo tipo, non è possibile disporre l'esclusione del contraente dalla gara.

La sopra citata disposizione del nuovo codice dei contratti pubblici, del resto, non è riproduttiva della precedente (art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006), che consentiva alle stazioni appaltanti di valutare discrezionalmente ed in modo autonomo la risoluzione disposta da un'altra stazione appaltante.

Nella nuova disciplina, al contrario, per avere valore escludente la risoluzione deve essere stata in alternativa:

- (i) accettata dall'impresa mediante non contestazione in giudizio;
- (ii) confermata in sede giurisdizionale.

La definizione del giudizio cautelare non è idonea allo scopo, poiché la decisione ha funzione solamente interinale e strumentale rispetto alla decisione sul merito che potrebbe, in ipotesi, anche ribaltare l'esito del procedimento cautelare.

II. Consiglio di Stato, sez. III, 6.3.2017, n. 1050.

Contratti pubblici - Appalti di lavori - Continuità del possesso dei requisiti - Ambito di applicazione - Limiti.

Secondo il Consiglio di Stato è irragionevole pretendere la **continuità del possesso dei requisiti**, per un periodo indefinito successivo alla conclusione della gara, anche da parte delle imprese che si siano collocate in graduatoria in posizione non utile per l'aggiudicazione.

Per tali imprese, infatti, con l'aggiudicazione del contratto al primo in graduatoria la procedura deve considerarsi terminata e l'offerta formulata non più vincolante nei confronti della stazione appaltante.

Il principio costituisce una precisazione di quanto stabilito in via generale dall'Adunanza Plenaria (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 luglio 2015, n. 8), secondo cui, l'impresa aggiudicataria deve possedere i requisiti richiesti dal bando tanto al momento dell'aggiudicazione quanto in fase esecutiva del contratto.

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, la seconda classificata è stata proclamata vincitrice di un appalto di lavori a seguito dello scorrimento della graduatoria, avvenuto in ragione dell'esclusione dell'originaria aggiudicataria per alcune irregolarità rilevate dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione alla seconda classificata è stata impugnata sulla base del fatto che, nel frattempo, la società aveva prima perso e poi riacquisito i requisiti richiesti dal bando, senza la necessaria continuità.

Il Consiglio di Stato, per tutte le ragioni sopra illustrate, ha ritenuto legittima la scelta della stazione appaltante di aggiudicare il contratto alla seconda graduata, senza attribuire alcuna rilevanza al possesso non continuo dei requisiti in capo a quest'ultima.

III. Consiglio di Stato, sez. III, 2.3.2017, n. 975.

Contratti pubblici - Requisiti generali - Soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi - Socio di maggioranza - Società a ristretta base

azionaria ma con più di quattro soci – Obbligo dichiarativo - Sussiste.

Il Consiglio di Stato ha affermato che il socio di maggioranza debba rilasciare le dichiarazioni richieste dall'art. 38, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 163/2006 anche nel caso in cui la compagine sociale sia formata da più di quattro soci, qualora i soci di minoranza abbiano delle quote talmente esigue da non influire sul concetto di ristretta base sociale.

Il Consiglio di Stato fornisce un'interpretazione innovativa e "sostanzialistica" degli obblighi dichiarativi dei requisiti di ordine generale.

Nel caso di specie, l'impresa seconda classificata ha contestato la legittimità dell'aggiudicazione, censurando la mancanza della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale da parte del socio di maggioranza (in possesso del 96,23% del capitale sociale) dell'aggiudicataria.

Quest'ultima si è difesa rappresentando di essere partecipata da cinque soci e che, in base al dato letterale dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, l'obbligo dichiarativo non avrebbe dovuto riguardare anche il suo socio di maggioranza.

La disposizione del (vecchio) Codice Appalti – rimasta identica anche nell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 – stabilisce, infatti, che "*l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: (...) degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio*".

Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto irrilevante la circostanza che i soci della società aggiudicataria non fossero quattro, ma cinque, poiché la quota di capitale detenuta dai quattro soci di minoranza è così modesta (3,77%) da non influire, nella sostanza, sul concetto di ristretta base sociale delineato dal legislatore attraverso il riferimento ai "*quattro soci*".

IV. T.a.r. Firenze, sez. III, 15.5.2017, n. 686

Contratti pubblici - Appalto di fornitura di farmaci - Lettera d'invito - Criterio del minor prezzo - Preferenza dei farmaci rimborsabili dal S.S.N. - Legittimità - Sussiste.

È legittimo che una stazione appaltante, nell'ambito di una procedura di selezione finalizzata all'affidamento della fornitura di un certo quantitativo di farmaci, decida di dare preferenza assoluta, indipendentemente dal prezzo offerto, ai medicinali classificati come rimborsabili da parte del Servizio Sanitario Nazionale (farmaci in fascia "A" o "H") a

scapito di quelli per cui tale rimborsabilità non è ammessa (farmaci in fascia "C").

È questo il principio recentemente espresso dal Tar Toscana, secondo cui è pienamente legittima la clausola della lettera d'invito che preveda la preferenza sopra descritta.

Nel caso di specie, la clausola in questione era stata impugnata, ritenendo la ricorrente che la scelta della stazione appaltante di dare preferenza ai farmaci rimborsabili dal SSN nazionale:

- (i) non trovasse riscontro in alcuna disposizione normativa;
- (ii) fosse comunque contraddittoria rispetto al criterio di aggiudicazione al prezzo più basso.

Il Tribunale ha condiviso la scelta della stazione appaltante ritenendola pienamente legittima.

Il giudice ha rilevato che la scelta di accordare una preferenza ai medicinali classificati in fascia A o H è infatti conseguenza di disposizioni statali e regionali che chiaramente individuano come ipotesi normale l'acquisto di medicinali rimborsabili, salvo casi eccezionali, anche in ragione della loro maggiore funzionalità al contenimento della spesa e al fatto che, a differenza dei medicinali in fascia C, hanno accettato negoziazioni al ribasso del proprio prezzo al pubblico.

Inoltre, laddove, come nel caso esaminato dal Tar, oggetto della procedura sia un farmaco distribuito tramite distribuzione diretta o per conto, la scelta di un farmaco rimborsabile soddisfa al meglio le esigenze di approvvigionamento dei farmaci stessi ed è del tutto legittimo che la stazione appaltante li preferisca a quelli non rimborsabili.

V. T.a.r. Cagliari, sez. I, 19.4.2017, n. 262.

Contratti pubblici - Appalto di lavori - Procedura di gara - Offerta - Varianti e soluzioni tecniche migliorative - Differenze - Omessa inclusione del prezzo di una soluzione tecnica migliorativa - Incertezza dell'offerta - Non sussiste.

Il TAR Sardegna torna sulla distinzione tra le soluzioni tecniche migliorative e le varianti di progetto, proposte nell'offerta tecnica e da considerare ai fini della formulazione dell'offerta economica.

Il giudice amministrativo ritiene che le prime – a differenza delle seconde - "possono liberamente esplicitarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati 'aperti' a diverse soluzioni, sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione del pregio delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'amministrazione".

Quanto alle varianti, invece, esse consistono in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione. Quest'ultima può essere rilasciata esclusivamente nei limiti e alle condizioni individuate nel bando di gara.

Nel caso di specie, l'assenza – tra la documentazione prodotta in gara - di un computo metrico estimativo dei lavori (che tenga conto delle soluzioni tecniche migliorative al fine di stimare correttamente l'offerta economica proposta alla stazione appaltante) era stata prospettata da parte ricorrente come fattore di sostanziale incertezza dell'offerta dell'aggiudicatario, che, quindi, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

Il TAR sardo, però, esclude che l'omessa inclusione nell'offerta economica del prezzo specificamente riferibile a una "soluzione tecnica migliorativa" - invece che a una "variante", per cui valgono altri principi e regole - comporti incertezza circa l'entità dell'offerta economica.

Di conseguenza, tale mancanza non può condurre all'esclusione della concorrente interessata dalla gara.

La presente Newsletter contiene una sintesi delle principali disposizioni normative di rango primario e secondario pubblicate in materia di contratti pubblici nel mese di riferimento. In considerazione del carattere meramente informativo delle segnalazioni contenute nel presente fascicolo, le stesse non potranno ritenersi sufficienti ai fini dell'assunzione di decisioni di natura operativa, per le quali si raccomanda lo svolgimento di specifici approfondimenti.



Contatti



Simone Cadeddu
Partner

simone.cadeddu@twobirds.com



Alfredo Cincotti
Associate

alfredo.cincotti@twobirds.com



Jacopo Nardelli
Associate

jacopo.nardelli@twobirds.com

twobirds.com

Abu Dhabi & Beijing & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Dusseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & Shanghai & Singapore & Skanderborg & Stockholm & Sydney & Warsaw

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses. Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 15 Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.